

**Si comunica agli interessati  
che gli uffici OAT resteranno  
chiusi per riposo estivo dal  
12 al 31 agosto compresi**

## PUNTO

### **Gli onorari sono diventati validi per legge**

di Antonio Maria Leozappa

Non credo che l'annullamento del decreto del ministero della Giustizia 4 aprile 2001 sui corrispettivi nel settore dei lavori pubblici, operato dalla sentenza 6552/2002 del Tar Lazio, possa avere implicazioni sull'entrata in vigore del regime tariffario introdotto dal collegato Infrastrutture. Quest'ultimo, aggiungendo il comma 12-ter all'articolo 17 della legge Merloni, ha stabilito che «continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del ministero della Giustizia 4 aprile 2001» fino alla predisposizione dei nuovi corrispettivi da parte del ministero della Giustizia, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei trasporti. Qual è la portata della disposizione? Premesso che l'annullamento operato dalla sentenza del pur autorevolissimo giudice di primo grado non ha, almeno per il momento, efficacia di giudicato, va considerato che la modifica all'articolo 17 è stata approvata dal Parlamento prima della sentenza del Tar Lazio: non sembra, pertanto, del tutto appropriato risolvere nella mera salvaguardia del regime tariffario posto dal Dm 4-4-2001 l'obiettivo del legislatore. In punto di diritto, a me sembra che la portata della disposizione possa piuttosto essere ricercata nella volontà del Parlamento di legificare il contenuto del Dm 4-4-2001. **SEGUE**

## NOTIZIE DAI MEDIA

### **La nuova Merloni**

La legge collegata per le Infrastrutture (n. 166) è stata pubblicata sulla «Gazzetta» del 3 agosto ed entra in vigore il 18 agosto. A partire da quella data saranno operative tutte le novità della riforma Merloni. Il primo problema che si pone è quello del regime transitorio, sul quale il Collegato nulla dice. La prassi finora seguita a ogni riforma della 109 è stata quella di utilizzare la data di entrata in vigore quale discriminante per i bandi: in pratica le nuove norme si sono applicate a tutti i bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore delle varie versioni. Nel nostro caso quindi dopo il 18 agosto.

Mentre per le gare già aperte la prassi è stata di restare fedeli al bando che rappresenta la legge speciale della gara. Ma questi principi finora si sono sempre tradotti in circolari esplicative emanate dal Ministero. Per ora invece Porta Pia non ha ancora diffuso alcuna nota. Forse il nodo più controverso da sciogliere è quello delle tariffe professionali. La legge arriva dopo la sentenza del Tar Lazio che ha annullato il Dm 4-4-2001 con gli ultimi incrementi tariffari (sentenza n. 6552 del 23-7). Il problema è valutare gli effetti dell'entrata in vigore delle nuove norme perché la 166 contiene una disposizione che, in attesa di rivedere gli onorari, fa salvo «quanto previsto» dal decreto. Il ministero della Giustizia, per bocca del sottosegretario, Michele Vietti, ha sostenuto la tesi della piena applicabilità delle nuove tariffe in quanto richiamate «nel contenuto e non nella forma di decreto» dalla 166. Ma secondo alcuni giuristi il rinvio non sarebbe sufficiente e l'annullamento del Tar avrebbe avuto l'effetto di far rivivere i minimi precedenti. Anche su questo si attendono i chiarimenti ministeriali.

di Valeria Uva su Edilizia e Territorio n. 32-33 12-31 agosto

### **Galeotto fu l'appalto integrato**

Una delle novità del collegato Infrastrutture, cioè appunto l'ampliamento della possibilità di ricorrere all'appalto unico di costruzione e progettazione esecutiva riavvicina, dopo un lungo periodo di netta separazione, le imprese e il mondo della progettazione. La novità è tutta nella riscrittura dell'art. 19 della Merloni, **SEGUE**

## NOTIZIE DAI MEDIA

### **COME CAMBIANO LE SOGLIE**

Possibilità di affidare incarichi senza particolari procedure per importi sino a 100 mila euro. Ampliamento del novero dei soggetti ai quali questa tipologia di incarichi possono essere conferiti. Contratti nulli se vengono definiti compensi per gli incaricati inferiori alle tariffe professionali.

Sono queste alcune delle principali innovazioni apportate alla disciplina del conferimento di incarichi professionali di progettazione dalle modifiche alla legge Merloni contenute nella legge grandi infrastrutture.

L'art. 17 della L. 109/94 viene infatti a essere ampiamente innovato, con «ritocchi», anche consistenti, di più profili. Il dato più rilevante è senza dubbio l'estensione del novero dei soggetti che possono essere destinatari di incarichi di importo inferiore ai 100 mila €. In questa fascia (come del resto anche in quella tra 100 mila e 199.999 euro), infatti, oltre ai professionisti (singoli e associati) e alle società di professionisti, possono risultare affidatari di incarichi di progettazione anche le società di ingegneria.

La normativa innovata ha recepito le indicazioni della giurisprudenza del Consiglio di stato, «rimuovendo» le limitazioni «in basso» proprio per le società di ingegneria. Il legislatore ha avuto particolare attenzione anche per la tutela economica dei professionisti, stabilendo al comma 12-ter che agli incaricati non possono essere corrisposti compensi inferiori ai minimi tariffari professionali, i quali sono inderogabili. **SEGUE**



In punto di diritto, a me sembra che la portata della disposizione possa piuttosto essere ricercata nella volontà del Parlamento di legificare il contenuto del Dm 4 aprile 2001. A seguito dell'entrata in vigore del Collegato, infatti, è l'articolo 17, comma 12ter, della legge Merloni la (nuova) fonte dei corrispettivi che sono stati (originariamente) introdotti dal Dm. 4-4-2001. Al regolamento si è sostituita la legge e così tali corrispettivi sono stati sottratti al regime dell'atto amministrativo, con la conseguenza che possono essere modificati e sindacati solo dal Parlamento (o da altra autorità che ponga in essere atti aventi valore di legge). Per onestà intellettuale, è tuttavia indubbio che non si possa escludere che tra gli obiettivi dell'intervento legislativo vi fosse anche la salvaguardia del regime dei corrispettivi - molto probabilmente in ragione della sua rilevanza nel sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici - stante l'impugnazione del Dm 4-4-2001 dinanzi al Tar Lazio. Tale obiettivo è stato raggiunto? A mio avviso, la risposta è positiva posto che «quanto previsto» nel decreto annullato dalla sentenza 6552/2002 è stato recepito dalla nuova versione dell'articolo 17. Il comma 12ter rappresenta l'attuale fonte normativa delle tariffe nel settore dei lavori pubblici; una fonte che ha operato stabilendo che il regime tariffario nel settore dei lavori pubblici, a far data dalla entrata in vigore del Collegato, abbia de facto contenuto identico a quello definito nel Dm 4 aprile 2001. Un'opzione che, avendo valore e forza di legge, non può che essere estranea alla vicenda processuale e quindi all'annullamento della fonte-regolamento.

su Edilizia e Territorio n. 31 - 10 agosto

## NOTIZIE DAI MEDIA

con cui si estende appunto la possibilità di ricorso all'appalto integrato, che finora la legge aveva limitato a pochi casi. Ora, invece, le amministrazioni potranno farvi ricorso per tutti i lavori di importo fino a 200mila euro e da 10 milioni di euro in su (oltre che nei lavori con componente tecnologica almeno pari al 60%). Una seconda novità del Collegato, rivolta sia a professionisti (singoli o associati) che a società di ingegneria, è l'innalzamento da 40 a 100mila euro dell'importo di incarichi di progettazione affidabili senza gara: novità che piace a tutti i diretti interessati e che mette fine all'escamotage di «spacchettare» un unico incarico in più lotti pur di evitare una gara. Molto meno gradita è invece la prima novità, quella sull'appalto integrato, destinata a modificare in profondità il rapporto fra imprese e progettisti, perché amplia esclusivamente a vantaggio delle prime la possibilità di incidere sulle scelte dell'elaborato. Va anche detto che la stessa norma difende il progetto escludendolo dai ribassi d'asta in sede di offerta da parte delle imprese.

di M.Frontera su EdiliziaeTerritorio n. 31 del 10 agosto

### Queste le novità che scattano subito per imprese e professionisti

I progettisti possono ricevere incarichi fiduciari fino a 100mila euro

I professionisti possono ricevere in via fiduciaria incarichi di verifica dei progetti per importi sotto i 200mila euro

I nuovi concessionari di lavori pubblici esonerati dalla Merloni per gli affidamenti a terzi

Nella domanda di ammissione alle licitazioni private semplificate vanno specificate le altre amministrazioni a cui è stata inviata la domanda e vanno autocertificati i requisiti di qualificazione

Possibilità di svincolare la cauzione definitiva a partire dal raggiungimento del 50% dei Sal (anche per contratti in corso)

## NOTIZIE DAI MEDIA

La disposizione stabilisce perentoriamente anche che ogni patto contrario è nullo. Per altro verso, in sede di affidamento degli incarichi le amministrazioni sono tenute a verificare la regolarità contributiva dei soggetti affidatari. Sul piano procedurale, la revisione delle «fasce» di importo ha confermato per quella più bassa (ora con limite ai 99.999 euro) un sistema molto flessibile per il conferimento. Le amministrazioni possono affidare tali incarichi a professionisti e società di loro fiducia, dovendone verificare l'esperienza e la capacità professionale. La norma, l'art. 17, c. 12, della L. 109/94, può peraltro essere letta con le «chiavi» giurisprudenziali, che sul testo quasi analogo della vecchia formulazione ha avuto modo di far rilevare che:

- la scelta di un professionista rispetto ad altri comporta sempre un confronto concorrenziale;
  - per regolare tale confronto l'amministrazione dovrebbe darsi dei criteri, seppure semplificati;
  - il carattere «fiduciario» dell'incarico non è riferibile ai presupposti del conferimento, bensì allo sviluppo del rapporto tra amministrazione e professionista;
  - quanto maggiore è l'importo dell'incarico di progettazione tanto più rilevante la pubblicità dell'incarico deve essere la pubblicità dello stesso. Deve quindi ritenersi che, in termini di garanzia e di speditezza dell'azione amministrativa, le amministrazioni potrebbero definire criteri semplificati per la selezione dei professionisti da incaricare.
- Tali elementi possono essere utilmente determinati nella stessa determinazione a contrarre con la quale si avviano le procedure.

di Alberto Barbiero su ItaliaOggi del 9 agosto

DIRETTORE RESPONSABILE  
RICCARDO BEDRONE  
RESPONSABILI DI REDAZIONE  
TULLIO CASALEGNO

RICCARDO BEDRONE presidente  
SERGIO CAVALLO vicepresidente  
GIORGIO GIANI segretario  
CARLA BAROVETTI tesoriere  
ERALDO COMO com. parcella

DOMENICO BAGLIANI  
GIUSEPPE BRUNETTI  
MARIO CARDUCCI  
TULLIO CASALEGNO  
MARIA ROSA CENA

NOEMI GALLO  
MAURO PARIS  
ADRIANO SOZZA  
CLAUDIO TOMASINI  
STEFANO TRUCCO

OA NOTIZIE. SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - EDIZIONE PROVINCIA DI TORINO  
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE VIA GIOLITTI 1, 10123 TORINO. tel. 011546975  
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4854 DEL 24.11.1995  
STAMPA LA NUOVA GRAFICA, VIA LA THUILLE 25/D, 10142 TORINO